

## **Atteso da anni, ecco il DM sulla tariffa puntuale. Ora “tutti sanno come si fa” ed è più semplice legare il prelievo alla produzione dei rifiuti ed ai servizi resi.**

*Offre certezze al percorso di trasformazione. È il primo passo verso una riforma che renda l'istituto tariffario sempre più “commisurante” e “corrispettivo”, nel legare il prelievo ai rifiuti prodotti e ai servizi goduti.*

L'uscita – tanto attesa – del Regolamento previsto dall'art. 1 comma 667 della legge 147/13, definisce, legandosi al comma 668<sup>1</sup> il quadro normativo per la misurazione dei rifiuti e la gestione puntuale della tariffa.

Merita una spiegazione e un giudizio da parte della *Finestra sulla prevenzione dei rifiuti*, che ha sempre considerato la tariffa puntuale il driver economico fondamentale per ridurre i rifiuti.

La spiegazione tende a mettere in evidenza i punti salienti, la cui conoscenza è fondamentale per gestirlo, rimandando per gli approfondimenti alla lettura dell'intero DM – riportato in nota<sup>2</sup>.

Il giudizio si riassume in due affermazioni lapidarie e nella loro (più articolata) spiegazione:

1. era ora e adesso si può partire: come e quando farlo
2. ora bisogna riformare in senso commisurante e corrispettivo l'intero sistema tariffario.

Non può mancare alla fine qualche indicazione sul possibile percorso per arrivare per fare dei passi in avanti sul cammino della riforma.

---

<sup>1</sup> 667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

<sup>2</sup> Dm 20 aprile 2017 in vigore dal 6 giugno - [http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-05-22&atto.codiceRedazionale=17A03338](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-05-22&atto.codiceRedazionale=17A03338)

## Sommario


I punti salienti.....	3
BOX A chi è applicabile il Regolamento.....	4
Il commento .....	7
Era ora e adesso si può partire – come e quando farlo.....	7
Non fermarsi al decreto sulla tariffa puntuale, ma lavorare alla riforma dell’intero istituto tariffario, per renderlo più commisurante e corrispettivo .....	7
Le prospettive e il percorso.....	8
Sviluppare esperienza .....	8
Coinvolgere il legislatore .....	9

## I punti salienti

Con l'approvazione del DM 20/04/2017 in attuazione dell'art. 1 c. 667 L. 147/13 sono stabiliti i criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico e di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso.

Tutto ciò è finalizzato ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Un modello che dovrebbe configurarsi, nella sua versione ottimale, come riportato in figura



Fonte: Elisabetta Martignoni - Payt Italia

Il DM provvede innanzitutto all'identificazione delle utenze, stabilendo (art. 3) che essa avviene mediante l'assegnazione di un codice personale ed univoco a ciascuna di esse.

L'identificazione dell'utenza a cui è associata la misurazione puntuale delle quantità conferite deve avvenire (art. 5) in modalità diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore o nel sacco in cui il rifiuto è contenuto o mediante apposite attrezzature installate su contenitori, distributori automatici o presso le isole ecologiche

Ad ogni utenza vengono univocamente associati i conferimenti di rifiuti effettuati

L'art. 4 stabilisce il requisito minimo per la misurazione, identificandolo nella misurazione del peso o del volume della quantità di RUR (Rifiuto Urbano Residuo) conferito da ciascuna utenza. Ma si prevede la facoltà di applicare la misurazione anche ad altre frazioni di rifiuto differenziato, nonché presso i centri di raccolta.

La misurazione avviene (art.6) attraverso sistemi elettronici di misurazione diretta, con rilevazione del peso o di misurazione indiretta, con rilevazione del volume (e del conseguente peso, applicando ai volumi un coefficiente di peso specifico opportunamente determinato).

Possono coesistere anche entrambi i sistemi di misurazione.

La rilevazione viene effettuata con dispositivi a bordo automezzo, in dotazione all'operatore, integrati nel contenitore o nel sacco (Rfid), installati presso i centri di raccolta.

I dispositivi devono rispettare standard tecnici e devono garantire protezione ed integrità dei dati.

L'art. 7 consente, nei casi in cui non sia tecnicamente fattibile o conveniente il conferimento univoco per utente, la possibilità di identificare un conferimento aggregato di più utenze singole ben identificate. In questo caso la ripartizione della quota pro capite avviene successivamente in funzione del numero dei componenti di ognuno dei nuclei oppure sulla base dei coefficienti kb dell'allegato 1 del D. Lgs. 158/1999.

Il kb è ammesso anche per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o di sostenibilità economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale.

L'art. 8 è dedicato alla determinazione dei conferimenti di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate

In questo caso, i rifiuti devono essere conferiti separatamente dalle utenze domestiche oppure ad esse si applica la ripartizione della quota pro capite sulla base dei coefficienti kd dell'allegato 1 del D. Lgs. 158/1999.

L'art. 9 prevede criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale, stabilendo che nella definizione della parte variabile della tariffa, il comune possa adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati

- alla qualità del servizio reso alla singola utenza
- al numero dei servizi messi a disposizione, anche se non utilizzati dall'utente

Le frazioni avviate al riciclaggio devono dare luogo a correttivi ai criteri di ripartizione dei costi, tramite identificazione della singola utenza per la quale è stato svolto il servizio di ritiro o l'identificazione dei conferimenti effettuati presso i centri di raccolta.

Tutti i Comuni, anche quelli che già misurano i rifiuti ed applicano la tariffa puntuale, sono tenuti ad adeguare i propri Regolamenti tariffari ai contenuti del DM entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore (art.10).

#### BOX A chi è applicabile il Regolamento

Qualcuno si è chiesto se il Regolamento DM 27 aprile 2017 sia applicabile solo ai Comuni in TARIP corrispettivo ex comma 668 art. 1 legge 147/13 (tariffa applicata e riscossa dal gestore del servizio) o anche dai Comuni che applicano la TARI tributo in modo puntuale ex comma 639, 651 e 652 art. 1 legge 147/13 (tariffa applicata e riscossa dal Comune – anche con delega gestione della riscossione a soggetto esterno).

Ritengo che l'applicazione della tariffa puntuale più in linea da una parte con la normativa e dall'altra con una industrializzazione del settore legata alla sua gestione "circolare" sia quella che parte dagli indirizzi e dalle scelte comunali (approvazione Piano finanziario, Regolamento e delibera su tariffe) e ne affida per la gestione al gestore del servizio. Il quale – detto per inciso- è più responsabilizzato dalla tariffa corrispettivo - che lo costringe fare i conti con l'efficienza e con l'autofinanziamento del servizio, potendo anche scaricare l'iva.

Va però detto che il Regolamento stabilisce con chiarezza all'art. 1 il suo "obiettivo" e la sua "finalità".

Che sono quelle di "**stabilire criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico**"; o, in subordine di "*sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso*".

Va notato che né qui, né altrove nel testo del DMA si fa alcun riferimento diretto alla natura giuridica del prelievo (derivante dalla misurazione).

A dimostrazione del fatto che quel che conta nella tariffa puntuale non è la sua natura giuridica (con le sue conseguenze fiscali, fatto salvo che è dimostrabile che con la tariffa corrispettivo con iva non si ha un carico maggiore per le UD, ma minore per le UND), ma il fatto di indurre modifiche nei comportamenti di conferimento che rendono più conveniente un atteggiamento più virtuoso. E se le utenze conferiscono meno RU e in particolare meno RUR (e praticano di più e meglio la RD), si ha un tendenziale abbassamento dei costi del sistema e quindi delle tariffe.

Se va salvaguardare il principio, non la forma (giuridica), le indicazioni del DMA vanno gestite anche in regime di TARI tributo, in caso di applicazione puntuale.

Perciò anche in Comuni che oggi sono in TARI tributo puntuale, avendo già applicato una misurazione puntuale della parte variabile della tariffa, adeguano le proprie disposizioni regolamentari alle prescrizioni del DMA entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore - cioè e entro il 6 giugno 2019.

Nel suo insieme il DM costituisce certamente un momento di avanzamento, perché mette finalmente un punto fermo per chi vuole implementare la misurazione nel servizio di raccolta e gestire la tariffa in modo puntuale.

È peraltro utile sottolinearne alcuni punti pericolosi, ai quali sarebbe possibile porre rimedio in sede di conversione in legge.

Al comma 4 dell'art. 4 si dispone che “Per la misurazione di frazioni o flussi di rifiuti conferiti

diversi da quelli previsti al precedente comma 1, sono ammessi sistemi semplificati di determinazione delle quantità conferite.”

Cioè: il RUR si misura le altre frazioni si possono “stimare” sulla base di “*sistemi semplificati di determinazione delle quantità conferite*”.

I sistemi di misurazione (di cui si parla più avanti) sono ormai maturi ed economici, quindi non si capisce perché rilevazioni che comunque (anche in caso di frazioni diverse dai RUR) possono avere effetto nella determinazione della tariffa possano non essere puntuale e certificate.

La lettura degli articoli 4 (Criteri per la realizzazione di sistemi per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti), comma 4<sup>3</sup>. 6 (Misurazione della quantità di rifiuto - commi 6. e 7<sup>4</sup>), 7 (Determinazione dei conferimenti nel caso di utenze aggregate domestiche) e 8 (Determinazione dei conferimenti di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate) offre pericolose scappatoie dal regime della misurazione come presupposto dell'applicazione puntuale della tariffa reintroducendo calcoli che partono dagli indici del DPR 158/99 o da coefficienti territoriali

Questi varchi- dati per eccezioni ma che potrebbero ridare legittimità al vecchio modo di calcolare la tariffa - si rifanno ad un presupposto di partenza che non esiste ... “*Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze, ai fini dell'applicazione della misurazione puntuale, le quantità o i volumi di rifiuto attribuiti ad una utenza aggregata sono ripartiti tra le singole utenze secondo il criterio pro capite, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare riferito all'utenza. ... o ... anche utilizzando i coefficienti del DPR 158/99 (kb per UD, kd per UND) ... o coefficienti territoriali*”

Ma con l'organizzazione tecnologica e processistica che è maturata in questi anni la “suddivisione” di quantità e/o volumi da attribuire ad ogni singola utenza è ormai facilmente implementabile nel sistema di raccolta e a costi in progressivo ribasso.

Per questo vanno visti con diffidenza pasticci come le “compresenza di sistemi di pesatura diretti e indiretti”.

La scelta da fare è molto netta e riprende l'ispirazione dai principi dello stesso DPR 158/99.

Va deciso che si possono utilizzare indici (sistemi di pesature indiretti) solo fino alla implementazione di un sistema di misurazione dei rifiuti (minimo RUR, ma anche altre frazioni, che corrisponda comunque ai requisiti minimi di cui all'art. 5 del DM), che deve avvenire entro e non oltre il rinnovo dell'affidamento.

<sup>3</sup> 4. Per la misurazione di frazioni o flussi di rifiuti conferiti diversi da quelli previsti al precedente comma 1, (che stabilisce come requisito minimo della la misurazione puntuale “il peso o il volume della quantità di RUR conferito da ciascuna utenza”) sono ammessi sistemi semplificati di determinazione delle quantità conferite.

<sup>4</sup> 6. In sede di prima applicazione, se non sono disponibili dati storici appropriati, il coefficiente di peso specifico può essere ricavato da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito.

7. In caso di compresenza di sistemi di pesatura diretta e indiretta per la medesima frazione di rifiuto, la relativa quantità di rifiuti conferita dalla singola utenza (RIFut), è individuata mediante sommatoria dei quantitativi totali derivanti dalle singole modalità di misurazione.

Un altro problema riguarda l'art. 6 "Misurazione della quantità di rifiuto", laddove per la misurazione volumetrica si prevede che i volumi vengano trasformati in pesi, attraverso la moltiplicazione per il coefficiente di peso specifico (Kpeso), che va determinato sulla base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata. Corretto, se non fosse che per la prima applicazione bisognerà ricorrere (in mancanza di dati storici appropriati) a "*idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito*".

Il Peso specifico è variabile fondamentale da monitorare con continuità, soprattutto per eventuali ottimizzazioni del servizio (se è troppo basso potrebbero essere rarefatte le raccolte per saturarle meglio); ma ai fini del calcolo della tariffa non sarebbe più semplice lavorare solo ed esclusivamente sui volumi?

Se sono in grado di assegnare in modo certo alle utenze i volumi di RUR (ma anche eventualmente di altre frazioni) basterà che io stabilisca il costo unitario (dato dal totale della quota variabile dovuta nel periodo a cui si riferisce la bollettazione diviso per il totale dei litri raccolti) e lo moltiplichi per i litri attribuiti ad ogni utenza.

In questo modo, se tra raccolta dati ed emissione ho il tempo necessario a questo calcolo, la bolletta può essere emessa dopo e sulla base delle produzioni (volumetriche) di rifiuti effettive, senza bisogno di inventarsi un "*peso specifico ... ricavato da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito.*" come previsti dal DM<sup>5</sup>.

Più semplice, più trasparente, più equo.

---

<sup>5</sup> Art. 6, comma 6.

## Il commento

Era ora e adesso si può partire – come e quando farlo

Bene.

Dal 6 giugno 2017 nessuno potrà più accampare alibi pretestuosi per superare un tributo ingiusto (che come dimostrano gli studi dell'associazione Payt Italia da anni rende iniquo il prelievo<sup>6</sup>) e per non realizzare quel passaggio a tariffa puntuale che non solo consente di introitare i pagamenti per la gestione dei rifiuti, ma la migliora sul terreno economico e ambientale<sup>7</sup>.

Per partire è necessario che il servizio di raccolta sia in grado di misurare i rifiuti (almeno il rifiuto residuo, destinato allo smaltimento – RUR) e di attribuirne in modo certificato la produzione alle singole utenze.

I sistemi di misurazione hanno ormai raggiunto la piena maturità tecnologica, processistica ed economica e possono essere inseriti in qualsiasi momento.

Ma certamente il rinnovo degli affidamenti del servizio (mediante appalto o contratti di servizio) appare quello più vocato.

Sembra perciò utile la revisione in questo senso dei CAM (criteri ambientali minimi) per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani<sup>8</sup> e magari definizione di un documento che li orienti (capitolato e/o bozza contratto di servizio “tipo”).

Bisogna far sì che il servizio di raccolta dei rifiuti urbani inglobi in modo strutturale la capacità di misurare in modo certificato il rifiuto prodotto da ogni utenza: almeno il RUR, che deve rientrare tra in CAM, ma anche se possibile (e in progressione) per altre frazioni.

Questa previsione va inserita in ogni appalto e in ogni contratto di servizio.

La capacità di misurare il rifiuto e trasmettere in modo certificato ed univoco il dato al Software gestionale della tariffa devono essere condizioni ineludibili per partecipare alla gara o per ottenere il contratto di servizio.

Potrebbe essere utile allegare bozze di *Capitolato d'appalto* o di *Contratto di servizio* “tipo” nei quali questi prestazioni sono chiaramente richieste.

Non fermarsi al decreto sulla tariffa puntuale, ma lavorare alla riforma dell'intero istituto tariffario, per renderlo più commisurante e corrispettivo

È necessario riprendere l'ispirazione normativa che negli anni '90 del secolo scorso accompagnò l'introduzione della tariffa, in sostituzione della tassa per il pagamento dei servizi di igiene urbana.

---

<sup>6</sup> V.

[file:///C:/Users/rifu/AppData/Local/Temp/Temp1\\_ATTI\\_SEMINARIO\\_ROMA\\_250920141.zip/PAYT\\_Seminario\\_Roma\\_GD.pdf](file:///C:/Users/rifu/AppData/Local/Temp/Temp1_ATTI_SEMINARIO_ROMA_250920141.zip/PAYT_Seminario_Roma_GD.pdf)

<sup>7</sup> Anche qui gli studi della stessa associazione lo comprovano con chiarezza – v. .

[file:///C:/Users/rifu/AppData/Local/Temp/Temp1\\_ATTI\\_SEMINARIO\\_ROMA\\_250920141.zip/PAYT\\_Seminario\\_Roma%20MS.pdf](file:///C:/Users/rifu/AppData/Local/Temp/Temp1_ATTI_SEMINARIO_ROMA_250920141.zip/PAYT_Seminario_Roma%20MS.pdf)

<sup>8</sup> DM 13 febbraio 2014 in G.U. n. 58, dell'11 marzo 2014.

Ritornare cioè a quel corpo di norme che, con i passaggi da Tia1 a Tia2 a Tares ha portato all'attuale TARI(P).

Si tratta di riformare l'art. 1 legge 147/13 commi 639 e seguenti, in modo uniforme per avere finalmente a disposizione una organica "normativa primaria" sulla tariffa (del tutto separata dalla IUC).

Bisognerà anche riformare la "normativa secondaria" e ridefinire la normativa applicativa (da cui derivano i Regolamenti Comunali tariffa).

Il "vecchio" DPR 158/99 va assunto come base ma va svecchiato. Vi vanno inserite le parti sulle quali la pratica ha apportato precisazioni applicative e miglioramenti. Ad es.

- possibilità di superamento delle superfici;
- attribuzione dei costi alle quote fissa e variabile della tariffa;
- suddivisione carichi tra utenze domestiche e non – concettualmente superata dall'attribuzione del prelievo alla singola utenza e non a "categorie" di utenza, ma probabilmente necessitante di una "fase transitoria" per non portare ad aggravii sulle tariffe delle UD;
- introduzione dei Costi di Prevenzione Rifiuti (CPR) in PF;
- ...

L'obiettivo è far sì che in Italia la tariffa rifiuti non sia solo un modo di provvedere a far fronte ai costi del settore ma anche uno strumento per guidarne le politiche in una logica circolare.

Non si tratta di mantenere accanto all'ultimo dei "tributi locali" la "riserva indiana dei "virtuosi" che applicano la tariffa puntuale per scelta volontaria, ma di definire le condizioni per realizzare ineludibilmente il passaggio verso un prelievo che sia da subito commisurante e diventi in breve corrispettivo.

## Le prospettive e il percorso

### Sviluppare esperienza

È probabilmente vero che siamo in un momento nel quale è possibile far uscire la tariffa puntuale da questa "riserva indiana" e farla diventare non una possibilità ma l'esito naturale della gestione del prelievo. Ciò può avvenire se si fanno interagire tre fattori:

- Una sempre maggiore maturazione di tecnologie e processi che rendono i sistemi di misurazione sempre più affidabili ed economici;
- La dimostrata convenienza sul terreno ambientale ed economica dei sistemi di applicazione puntuale assestati;
- La spinta derivante dall'uscita del Regolamento.

La strada da percorrere sta prima di tutto nel sempre maggiore sviluppo delle esperienze di introduzione della misurazione dei RU e di applicazione puntuale della tariffa.

Sarebbe buona norma che nell'attesa che la riforma dei CAM per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani lo renda obbligatorio in tutto il paese e/o che le Regioni provvedano a definire indirizzi di questo tipo (come sta facendo ad es. l'Emilia Romagna) i singoli Comuni e le loro aggregazioni (a partire dagli ATO ove previsti) assumessero questa scelta in termini volontari.



Un ruolo importante a questo proposito può giocare una associazione come Payt di Italia, che aggrega le migliori esperienze nazionali di introduzione di sistemi di misurazione e consolidata gestione puntuale delle tariffe e può non solo costruire uno stimolo ma avere una forte capacità di proposta basata su esperienze gestionali consolidate sul campo<sup>9</sup>.

Non a caso l'associazione è stata assunta come il principale player e detentore di esperienze e know how nel nostro paese, grazie:

- agli annuali convegni sulla tariffa puntuale che dal 2014 la vedono protagonista<sup>10</sup>
- ai seminari tecnico formativo tenuti su invito di importanti Enti Locali e Regioni italiane per portare le sue esperienze in ambiti di sviluppo sia avanzato che ancora parziale della tariffa<sup>11</sup>
- per i contributi offerti, quando chiamati ad audizioni e lavori ministeriale.

## Coinvolgere il legislatore

A partire dalle esperienze e dalla loro elaborazione è necessario coinvolgere il legislatore, in Italia storicamente troppo timido con la tariffa.

A livello regionale qualcosa si sta muovendo.

Sia con atti di indirizzo e iniziative in sé promettenti e dai possibili aspetti moltiplicativi (v. ad es. – solo nel 2017 – le iniziative delle Regioni Piemonte<sup>12</sup>, Valle d'Aosta<sup>13</sup> e Lazio<sup>14</sup> che dal punto di vista di una vera e propria produzione normativa (v. Emilia Romagna con, LR su economia circolare<sup>15</sup> e il nuovo PRGR<sup>16</sup>)

A livello nazionale il quadro è più stagnante.

La stessa genesi e la definizione del DM sono parsi più un tardivo recupero di un “atto dovuto” che un faro che illumina un percorso che appare ancora molto in ombra.

Dopo l'approvazione del DM, che ha dato tranquillità a chi è passato e passerà a tariffa puntuale, ora l'attenzione deve spostarsi sulla necessità di rendere circolare la gestione dell'intero istituto tariffario.

Per consolidare il percorso e per diffondere le pratiche è anche utile lavorare al consolidamento del processo che dalla misurazione porta alla tariffa puntuale, certificando il sistema che:

- consente di misurare il rifiuto durante la raccolta e trasmettere il dato senza interferenze a chi lo deve utilizzare
- consente al gestore dei rifiuti di elaborare e gestire quel dato, ai fini dell'attribuzione puntuale della tariffa, dell'ottimizzazione del servizio, del calcolo di indici di produttività, ecc.

---

<sup>9</sup> <http://www.payt.it/>

<sup>10</sup> Roma 2014, Milano 2016 <http://www.payt.it/?p=834>, Torino 2017.

<sup>11</sup> V. Regioni Puglia (<http://www.payt.it/?p=779>) e Basilicata (<http://www.payt.it/?p=787>) – maggio 2015; Piemonte . 22 febbraio 2017 v. sotto. Ma anche Parma <http://www.payt.it/?p=752> – febbraio 2015.

<sup>12</sup> <http://www.regione.piemonte.it/pinforma/ambiente/1008-tariffa-puntuale-punto-cardine-del-piano-rifiuti.html>

<sup>13</sup> <http://www.arsambiente.it/convegno-su-tariffa-puntuale-e-compostaggio-di-comunita-ad-aosta-il-30-maggio-2017/>

<sup>14</sup> In questo caso l'iniziativa è del Comune di Fiuggi, ma di rilevanza e con partecipazione regionale <http://www.payt.it/wp-content/uploads/2017/06/Loc.TARIFFA-PUNTUALE.jpg>

<sup>15</sup> <http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=e08c3ac15ceb4fb1902978ea32f39a72>

<sup>16</sup> <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/rifiuti/temi/piano-rifiuti>

Una fase da curare con particolare attenzione è quella dell'accoppiamento tra il conferitore dei rifiuti (utenza) e la misurazione, creando una univocità ma anche una sicurezza del rapporto.